

## » Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285

### Art. 123 Autoscuole

In vigore dal 15 maggio 2011

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. <sup>[703]</sup>
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>[722]</sup>, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. <sup>[706]</sup>
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività <sup>[721]</sup>. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. <sup>[708]</sup>
5. La dichiarazione <sup>[721]</sup> può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. <sup>[709]</sup>
6. La dichiarazione <sup>[721]</sup> non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. <sup>[710]</sup>

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>[722]</sup>, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>[704]</sup>. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. <sup>[716]</sup>

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. <sup>[717]</sup>

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: <sup>[712]</sup>

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>[704]</sup> ;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>[704]</sup> ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando: <sup>[712]</sup>

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. <sup>[713]</sup>

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>[722]</sup> stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli

insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. <sup>[714]</sup>

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. <sup>[718]</sup>

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività <sup>[721]</sup> o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793 <sup>[720]</sup> ad euro 16.189 <sup>[720]</sup>. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. <sup>[707]</sup>

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793 <sup>[720]</sup> ad euro 16.189 <sup>[720]</sup>. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. <sup>[715]</sup>

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza

dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). <sup>[719]</sup>

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. <sup>[719]</sup>

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 <sup>[705]</sup> ad euro 674 <sup>[705]</sup>.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività <sup>[721]</sup>, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. <sup>[711]</sup>

Note:

<sup>[703]</sup> Comma sostituito dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 5, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

<sup>[704]</sup> A norma dell'art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

<sup>[705]</sup> Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005. aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a

decorrere dal 1° gennaio 2009 e dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[706] Comma così modificato dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[707] Comma così modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[708] Comma modificato dall'art. 10, commi 5-bis, lett. a) e 5-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40; le disposizioni del predetto art. 10, comma 5-ter, D.L. 7/2007, si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, comma 5, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[709] Comma così modificato dall'art. 10, commi 5-bis, lett. b), 5-quater e 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[710] Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-bis, lett. c), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[711] Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-bis, lett. d), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. i), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[712] Alinea così modificato dall'art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[713] Comma inserito dall'art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[714] Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-septies, D.L. 31

gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[715] Comma inserito dall'art. 10, comma 5-octies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[716] Comma modificato dall'art. 20, comma 5, lett. d), nn. 1) e 2), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 20, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011 e, a decorrere dal 30 giugno 2013, con riferimento all'art. 3, comma 1, capoverso 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) e o), ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[717] Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[718] Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[719] Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[720] Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Successivamente il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[721] A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

[722] A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

---

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati